

## PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE DI CARTA DA MACERO

Lo sviluppo in Italia delle raccolte differenziate ha generato un incremento delle quantità di macero che, a causa dei limiti di assorbimento delle cartiere italiane, ha portato ad un aumento delle esportazioni di macero dall'Italia verso mercati extra-europei (Cina in testa).

L'export di macero ha quindi un ruolo strutturale fondamentale per il collocamento dei materiali raccolti e selezionati, al punto che non ricorrere a tale sbocco significherebbe mettere in crisi l'intera filiera.

Tanto premesso, è necessario comunque sottolineare come in Italia sia ormai consolidata l'applicazione della disciplina relativa alle **materie prime secondarie** (conformi al D.M. 5 febbraio 1998 o all'art. 9-bis, lett. a) D.L. n. 172/08, conv. nella L. n. 210/08) alla quale, in via transitoria, anche il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i fa riferimento ai fini dell'individuazione della "*cessazione dello status di rifiuto*", nell'attesa che vengano emanati, i c.d. "*Regolamenti nazionali End-of-Waste*" (previsti all'art. 184-ter, comma 3), nel rispetto dei criteri EoW comunitari, ove già adottati.

Risulta pertanto pacifico che il macero, ove risponda alla qualifica di materia prima secondaria, conformemente a quanto sopra, non ricade nella definizione di rifiuto e nella relativa disciplina.

Purtroppo però le imprese nostre associate segnalano il verificarsi costante di difficoltà nella spedizione di macero all'estero, stante la mancanza di indicazioni chiare ed univoche circa la documentazione da produrre e gli adempimenti da assolvere, con conseguenti **blocchi e ritardi nelle spedizioni**, a danno delle imprese, nonostante la legge prescriva per i controlli documentali in dogana la regola di tempi relativamente brevi e certi (cfr. in particolare art. 5, co. 2-bis, D.L. n. 145/2013 convertito in L. n. 9/2014).

Nello specifico, alcuni operatori ed Autorità doganali ritengono applicabile la normativa nazionale delle MPS e quindi il materiale spedito all'estero è accompagnato dal solo Documento di Trasporto (DDT), mentre altri operatori ed Autorità doganali ritengono necessario accompagnarlo con l'Allegato VII del Regolamento UE n.1013/06.

Ulteriori elementi che possono influenzare la qualificazione del materiale sono il Paese di destinazione e la legislazione in esso applicata e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione dell'impianto che ha selezionato il macero.

---

### UNIONMACERI

Via del Poggio Laurentino, 11 – 00144 ROMA  
Tel. 06 9969579 – Fax 06 5919955  
E-Mail: [unire@associazione-unire.org](mailto:unire@associazione-unire.org)

### FEDERMACERO

Viale S. Concordio 149 - 55100 Lucca  
Tel. 0774 357575 – Fax 0774 357575  
E-Mail: [federmacero@federmacero.it](mailto:federmacero@federmacero.it)

E' evidente che la complessa articolazione del quadro normativo e la mancata armonizzazione del Regolamento europeo con la normativa nazionale danno luogo ad una **interpretazione non omogenea**, sia da parte delle imprese che delle Autorità doganali, sul tipo di documentazione che deve accompagnare tale materiale.

Per quanto sopra, Federmacero ed Unionmaceri, hanno richiesto al Ministero dell'Ambiente e all'Agenzia centrale delle Dogane la costituzione di un Tavolo di lavoro che, attraverso la partecipazione ed il confronto sia delle rappresentanze degli operatori che degli enti preposti all'applicazione delle norme ed al controllo, possa consentire di fornire indicazioni univoche sull'applicazione delle procedure per le esportazioni di macero e della relativa documentazione, e quindi assicuri uniformità e celerità negli scambi commerciali e nei relativi controlli.

L'Agenzia, con nota del 29 gennaio 2015, nel ritenere corretta l'azione degli Uffici Doganali, non ha ritenuto necessario procedere ad un incontro, precisando che "non rientra nei compiti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, stabilire se è avvenuto il cambiamento di status della carta da macero (e di ogni altra categoria merceologica) da rifiuto a non rifiuto", mentre è l'operatore che, all'atto di ogni controllo in dogana, deve fornire "prove certe che siano state svolte tutte le attività previste dalla vigente normativa in materia di recupero dei rifiuti laddove si intenda effettuare un trasporto transfrontaliero di materiali che non rientri nelle procedure previste dai Regolamenti Europei nn. 1013/2006 e 1418/2007 sulle spedizioni dei rifiuti".

Tuttavia la stessa Agenzia ammette la possibilità che durante i suddetti controlli emergano elementi di dubbio sulla correttezza della documentazione presentata, ovvero si verifichino evidenti discrepanze: in tal caso gli Uffici delle dogane si avvalgono delle strutture istituzionalmente preposte ai controlli tecnici e, in particolare, delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, e solo dopo aver esperito tali accertamenti vengono assunte decisioni nel merito della spedizione; decisioni che, nel caso in cui debba essere interessata l'Autorità Giudiziaria, rappresentano, per l'Agenzia, "condotta vincolata". "Le eventuali discordanze che dovessero essere state riscontrate da codeste Associazioni sul trattamento riservato dagli Uffici delle dogane agli operatori del settore in diversi ambiti territoriali, sono pertanto verosimilmente attribuibili", secondo l'Agenzia, "alle interpretazioni che differenti Procure della Repubblica e Tribunali del Riesame potrebbero aver avanzato in ordine a procedimenti penali inquadrati in diversi contesti territoriali."

## **PROPOSTA OPERATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA PROCEDURA CONDIVISA PER L'ESPORTAZIONE DELLA CARTA DA MACERO**

Federmacero e Unionmaceri propongono la costituzione di un Tavolo Tecnico che chiarisca, a seconda dei casi che si possono verificare, quale documentazione deve accompagnare la spedizione della carta da macero, fatte salve ovviamente le ulteriori richieste che di volta in volta le Autorità competenti dovessero ritenere necessarie.

Obiettivo della proposta è quello di promuovere un metodo di lavoro condiviso tra Ministero dell'Ambiente, Autorità Doganale e le Associazioni delle imprese, in grado di garantire:

- la completa tracciabilità delle esportazioni di macero,
- l'uniformità delle procedure di controllo doganali,
- la riduzione dei tempi di sdoganamento per le verifiche amministrative e documentali,
- la riduzione dei costi operativi da parte delle imprese.